CAMERA DEI DEPUTATI N. 3362

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica

Presentata il 22 novembre 1993

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I. – *La posizione costituzionale di regioni, province e comuni* (articoli 114, 115, 116 e 128). — Il progetto di revisione costituzionale, che si presenta, sviluppa incisivamente l'impianto autonomistico della Costituzione.

Ai valori costitutivi propri dell'ispirazione autonomistica della forma di Stato disegnata nei princìpi della Carta fondamentale il progetto intende ritornare, alla luce dell'esperienza di un processo incompiuto ovvero, per molti aspetti, non adeguatamente e infelicemente declinato nelle prassi seguite e nei risultati ottenuti nei primi venti anni di storia delle regioni italiane a regime ordinario. Sono raccolte le sollecitazioni critiche e la domanda di una posizione più coraggiosa: in sintesi, l'opportunità non eludibile di sbloccare i circoli viziosi di un cattivo decentramento e di una debole autonomia con una ridefinizione della Repubblica. Si tratta di dare voce a un dibattito politico-culturale e alla maturazione di un indirizzo che alimentano questa complessa e difficile stagione di riforme istituzionali.

Il progetto vuole ricostituire la regione come momento di originaria soggettività e di primaria risposta politica alle realtà sociali del territorio in cui si delimita.

Esso muove, pertanto, da una nuova definizione della posizione costituzionale delle regioni e, insieme, delle province e dei comuni, secondo l'intitolazione e il contenuto del titolo V della parte II della Costituzione.

L'esigenza, non avvertita in altre sedi, per la diversità dei presupposti, di sottoporre a revisione costituzionale l'articolo 114 (« La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni »), il primo del titolo V, deriva dal contrasto, più volte notato, della sua formulazione rispetto all'articolo 5 della Costituzione, che, anche in quanto principio fondamentale, dovrebbe fondare l'intero titolo V. Mentre l'articolo 5 muove dall'autonomia locale, cioè dal basso, l'articolo 114 muove, per così dire, dall'alto, riproponendo la formula tradizionale delle leggi comunali e provinciali ottocentesche, che non distinguevano, per ciascun livello della ripartizione, fra ente locale (comune), organo di decentramento (circondario) o l'una cosa con l'altra (provincia).

La nuova formulazione dell'articolo 114 (« La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle regioni e dallo Stato ») chiarisce che non si tratta più di ripartizione interna dello Stato, bensì di elementi costitutivi della Repubblica e che lo Stato, a sua volta, non è che uno di tali elementi, uno dei soggetti dell'ordinamento repubblicano, in parità con *comuni, province e regioni.*

Non casuale, anzi voluto, è l'ordine seguito. Si è inteso cominciare con il comune secondo un metodo che potrebbe dirsi « federalistico »: alla provincia si perviene dai comuni e alla regione dalle province.

Invero, così facendo, si è perduto forse l'aspetto territoriale perché l'attuale formulazione dell'articolo 114 vuole significare che i comuni sono compresi nelle province e queste nelle regioni. Ma esso viene recuperato indipendentemente ed esplicitato nella nuova formulazione che si propone per l'articolo 129.

Nell'articolo 115, generalmente lasciato intatto nelle proposte di revisione costituzionale (« Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione »), si sono introdotte modificazioni.

La prima, che consiste nella soppressione della parola « costituite », è connessa semplicemente al fatto che oggi, diversamente dal 1948, le regioni sono già *costituite e di conseguenza l'affermazione* non occorre più. La seconda è di grande momento.

Sopprimendo le parole finali « secondo i principi fissati dalla Costituzione » si demanda implicitamente alla legge costituzionale di cui al successivo articolo 116 il compito di stabilire gli ambiti e le forme specifiche dell'autonomia regionale. Si intende affermare quindi la parità di tutte le regioni quanto alla identificazione *della fonte dei poteri e delle funzioni:* appunto la legge costituzionale, oggi sussistente solo per le regioni speciali.

La portata dell'innovazione si conferma passando all'articolo 116 che attualmente recita: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

Al riguardo l'orientamento regionalistico prevalente, condiviso e sostenuto dalle regioni speciali, è nel senso che le « forme e condizioni particolari di autonomia » delle stesse siano aggiuntive rispetto a quelle delle regioni ordinarie, mentre con la formulazione attuale dell'articolo 116 potrebbero non esserlo. Vi è sottesa l'idea che, se le regioni speciali sono tutte diverse fra loro, le ordinarie siano uguali.

Il presupposto da cui parte invece la proposta del nuovo articolo 116 è che invero tutte le regioni siano « speciali ». Pertanto l'ambito della rispettiva autonomia è stabilito dalla legge costituzionale in correlazione con le specifiche condizioni ed esigenze di ciascuna. Non va *quindi conservata la distinzione* fra regioni ordinarie e speciali. Ciò non significa certo negare che diverse regioni (non necessariamente solo le attuali speciali) presentino particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche meritevoli di tutela. Ma tale tutela può e deve essere garantita nell'ambito dell'ordinamento di ciascuna regione.

Ne consegue che per ciascuna delle regioni è la specifica legge costituzionale, approvata dal Parlamento su iniziativa della regione stessa, a determinare l'autonomia, comprensiva di poteri e funzioni,

non necessariamente uguali per tutte. L'ampiezza di tali poteri e funzioni non può non dipendere, anzitutto, dall'iniziativa della regione stessa. È quindi per tutte le regioni la proposta della legge costituzionale deve essere regionale.

Si è ritenuto di riformulare anche l'articolo 128 che attualmente recita: « Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ».

L'articolo, che ha fondato la legge n. 142 del 1990 in ordine alla autonomia statutaria ed alla determinazione delle funzioni di comuni e province, si pone, dopo l'articolo 114, destinato a regioni, province e comuni, in perfetta simmetria coll'articolo 115. Questo riguarda le regioni, quello comuni e province.

A differenza di altre proposte, che prevedono la « costituzionalizzazione » del ruolo della regione nella organizzazione delle funzioni locali, sulla falsariga della legge n. 142 del 1990 (articolo 3), il presente progetto ha seguito il diverso orientamento del Consiglio regionale della Lombardia, il quale, indicando regioni ed enti locali come costitutivi di un sistema amministrativo « nel quale si distinguono chiaramente le responsabilità dei diversi livelli », da un lato ha taciuto e quindi non ha messo in discussione il fondamento e i limiti costituzionali dell'ordinamento e della autonomia statutaria comunale e provinciale e, dall'altro, ha previsto che si « riservassero di norma le funzioni amministrative agli enti locali e ripartissero a seconda delle dimensioni le funzioni di programmazione » (mozione del 18 dicembre 1991).

Pertanto l'articolo 128 conserva la definizione di comuni e province come « enti autonomi », con l'aggiunta (secondo comma) che è la legge regionale a determinarne l'ordinamento « nel rispetto di princìpi fissati da leggi generali dello Stato ».

Quanto alle funzioni, la nuova versione rinvia implicitamente alla nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione.

II – *La potestà legislativa* (articoli 70, 117, 117-*bis*, 117-*ter*, 117-*quater* e 127). — Le nuove disposizioni costituzionali sulle potestà legislative, articoli 70 e 117) possono essere opportunamente valutate soltanto se vengono considerate nell'ambito del ruolo che la regione è chiamata a svolgere nel complesso delle istituzioni di cui consta la Repubblica (articolo 114) e all'interno di un sistema in cui ogni regione può godere di uno specifico regime di autonomia (articoli 115 e 116), sistema delineato secondo i criteri indicati dalla mozione approvata dal Consiglio regionale.

Da ciò deriva una flessibilità delle competenze in generale e quindi, soprattutto, delle competenze legislative; le norme del progetto sulla loro distribuzione rappresentano allora uno *standard* di autonomia legislativa derogabile dalla legge costituzionale di iniziativa delle singole regioni.

Tanto le disposizioni sulla costruzione dal basso delle istituzioni repubblicane, quanto quelle sulla specificità della autonomia di ogni regione contengono princìpi-base che possono costituire anche importanti criteri interpretativi dell'intero sistema.

Il progetto risulta particolarmente qualificato dalla disposizione (articolo 70) che tende a parificare la funzione legislativa regionale alla funzione legislativa statale, con la conseguenza di sottoporle ad un identico regime giuridico rappresentato dal principio secondo il quale l'una e l'altra trovano il loro fondamento, i loro criteri di indirizzo e i loro limiti esclusivamente nella Costituzione e nelle leggi costituzionali.

La legge dello Stato e la legge della regione risultano così assolutamente partecipi della stessa natura: quella di essere espressione di volontà generale nel proprio ambito, sopportando soltanto, ciascuna di esse, di essere indirizzata e limitata dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali come fonti superiori comuni (salvo il giudizio di merito del Parlamento sulle leggi regionali per contrasto di interessi).

La ragione profonda di queste disposizioni è quella di ridare alla legge regionale i caratteri propri della « legge », espressione di autentica volontà politica, e di sottrarla invece alla condizione di atto di integrazione o addirittura di attuazione della legge dello Stato, cui nei due decenni di esperienza delle regioni di diritto comune, essa è stata spesso ridotta.

Proprio allo scopo di impedire alla radice un impiego surrettizio della legge quadro o della legge organica, si propone l'abolizione dell'istituto, conservato in vigore soltanto in relazione a materie assolutamente limitate (relazioni internazionali, istituzione di tributi propri), nonché all'ordinamento e alle funzioni di enti locali (articolo 118 e articolo 128).

Si richiama inoltre l'attenzione sul criterio di distribuzione delle competenze tra Stato e regione; esso consiste nell'elencare specificatamente e puntualmente le materie riservate alla competenza dello Stato, con la duplice conseguenza che alla competenza legislativa regionale è riservata ogni altra materia e che la normativa dello Stato può avere valore soltanto in assenza di legislazione regionale.

In questo contesto risulta ovvio che siano previsti interventi legislativi dello Stato definiti non da una delimitazione di « materia », ma dalla indicazione di contenuti normativi costituzionalmente previsti e destinati a prevalere sulla legislazione regionale.

Si innovano infine profondamente le procedure di controllo dello Stato sulla legge regionale (articolo 127). È previsto soltanto che la legge regionale sia trasmessa al Governo nazionale. Quando quest'ultimo ritenga che la legge ecceda le competenze della regione o contrasti con l'interesse nazionale o con l'interesse di altre regioni, promuove, entro trenta giorni, la questione di legittimità o di merito rispettivamente di fronte alla Corte costituzionale e al Parlamento nazionale.

Si continua però a prevedere che la proposizione del ricorso sospenda l'efficacia delle leggi impugnate.

Per la stretta connessione con il tema delle competenze legislative, vengono trattate in questa sede le questioni dei rapporti della regione sia con il diritto internazionale (articolo 117-*bis*), sia con il diritto comunitario (articolo 117-*ter*).

In relazione con il primo aspetto le disposizioni relative riguardano tre questioni di fondo.

Innanzitutto si dà fondamento costituzionale alla legittimazione della regione a stipulare accordi con entità territoriali appartenenti ad altri Stati. Questa competenza della regione risponde all'idea che un ente di rilevanza politica possa effettivamente provvedere alla cura complessiva dei propri interessi se dispone in proposito di poteri « interni » e di poteri « esterni ». Questo potere della regione è da esercitarsi sulla base di direttive e nel rispetto di limiti previsti da trattati-quadro stipulati dallo Stato, così da configurare la capacità regionale quasi come una competenza concorrente: ne deriverebbe che le leggi regionali di esecuzione debbano mantenersi nei limiti della legge dello Stato di esecuzione dell'accordo-quadro.

In secondo luogo la regione è chiamata ad incidere sulle procedure di diritto costituzionale relative alla negoziazione e all'assunzione di obblighi internazionali dello Stato quando questi riguardano materie di competenza regionale. Ciò è necessario perché, tramite l'internazionalizzazione, si può produrre una surrettizia sottrazione di competenze alla regione.

In terzo luogo risulta costituzionalizzata la competenza regionale a dare esecuzione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato su materie di competenza regionale senza che sia necessaria la intermediazione di un atto dello Stato.

Quanto ai rapporti con il diritto comunitario la disciplina risulta ispirata a due criteri generali.

È costituzionalizzato il principio secondo il quale la regione è soggetto dell'ordinamento comunitario perché rappresentata presso la Comunità europea e capace di intrattenere con essa rapporti non necessariamente intermediati dallo Stato.

Il secondo criterio è costituito dall'adozione di un indirizzo costituzionale che

impegna la Repubblica a concorrere a processi di democratizzazione della Comunità anche attraverso la rappresentanza della regione nel Parlamento europeo.

Anche con riferimento al diritto comunitario si pongono ovviamente i problemi di partecipazione alla formazione degli atti comunitari, potendosi qui prevedere da parte della legge procedure di partecipazione delle regioni alla formazione degli atti stessi ed alla loro attuazione, con riferimento soprattutto alle direttive, non avendo senso ovviamente prevedere processi di attuazione di atti, quali i regolamenti, che, secondo il trattato, sono immediatamente e direttamente applicabili.

Rileva invece notare come l'attuazione delle direttive debba essere resa possibile senza la necessaria intermediazione dello Stato come conseguenza del principio di un rapporto diretto tra regione e Comunità europea.

Risulta infine in qualche modo attinente al tema della competenza legislativa la previsione di accordi che le regioni possono stipulare tra loro secondo procedure previste da leggi dello Stato e sotto controllo del Parlamento o del Governo regionale in base alle norme dei rispettivi Statuti (articolo 117-*quater*).

Con l'istituto dell'accordo si intende tra l'altro dotare le regioni di uno strumento utile alla cura di interessi sovraregionali che non potrebbero diversamente che essere oggetto di interventi dello Stato.

III – *L'amministrazione, la finanza e i controlli amministrativi* (articoli 53, 118, 119, 124, 125, 126 e 130). — In tema di funzioni amministrative, il progetto tende a superare il principio vigente del « parallelismo » fra funzioni legislative e funzioni amministrative (il quale prevede che l'amministrazione dello Stato, anche decentrata, si estende tanto quanto si estende la potestà legislativa esercitabile dallo Stato medesimo, e parallelamente l'amministrazione regionale si estende in linea di principio alle sole materie di competenza legislativa delle regioni), sostituendolo col principio, tipico degli ordinamenti federali, per cui l'esecuzione delle leggi, cioè l'amministrazione, spetta alle istituzioni regionali anche là dove lo Stato possa intervenire con la propria legislazione (per esempio per stabilire *standard* minimi di prestazioni del cosiddetto Stato sociale) onde l'amministrazione statale si estende solo a quei campi di esclusiva competenza statale in cui appare inopportuno o impossibile passare al sistema dell'amministrazione autonoma sul territorio (come la difesa).

In questo quadro il progetto tende a superare il sistema attuale del « doppio binario », per cui nel territorio convivono le amministrazioni di autonomia (comuni, province, regioni) e l'amministrazione periferica dello Stato. In periferia lo Stato deve essere la regione, la provincia, il comune. L'amministrazione periferica, dunque, è in linea di principio esclusivamente amministrazione d'autonomia (articolo 118, comma sesto).

A questo criterio fanno eccezione solo gli apparati tecnici che lo Stato può costituire, anche in periferia, per l'esercizio di talune funzioni esclusive dello Stato medesimo come la giustizia, l'ordine pubblico e il prelievo dei tributi statali.

Ciò comporta che anche la rappresentanza generale dello Stato in periferia, costituita oggi dall'istituto prefettizio, sia affidata agli organi degli enti di autonomia.

Il secondo criterio innovativo consiste nell'indicazione secondo cui i diversi livelli territoriali di governo si integrano fra loro in un sistema unitario. Pertanto dovrebbe venire meno l'attuale sistema per cui accanto a un sistema legislativo-amministrativo regionale sussiste un sistema amministrativo provinciale e comunale fondamentalmente governato da leggi statali e diretto e coordinato dal centro.

Le funzioni amministrative, che spettano in linea di principio tutte a regioni, province e comuni, saranno ripartite fra i nuovi livelli di governo.

Il riparto delle funzioni fra regione, province e comuni è effettuato, nelle varie materie, dalle leggi regionali (salvo che per le materie di competenza statale),

sulla base di princìpi stabiliti da leggi generali della Repubblica.

Vengono determinati i criteri fondamentali della autonomia delle collettività locali e della sussidiarietà, per cui le funzioni suscettibili di essere svolte efficacemente a un livello inferiore non debbono essere ricondotte ad un livello superiore.

In ogni caso vale il principio per cui le amministrazioni di autonomia operano essenzialmente sulla base di fonti normative a loro volta autonome, e cioè applicando norme regionali e regolamenti comunali e provinciali (*articolo 118, comma quinto*).

Il secondo comma dell'articolo 53 è modificato come segue: « Il sistema tributario, ordinato sull'autonomia impositiva, è informato a criteri di progressività ».

Correlato a questa modifica è il testo dell'articolo 119, dedicato alla finanza regionale e locale, che viene innovato essenzialmente al fine di chiarire che le regioni possono istituire tributi propri anche non specificamente previsti da una legge dello Stato, ma sempre nell'ambito dei princìpi dei sistema tributario statale (come già oggi è previsto da alcuni statuti speciali); e che alle regioni sono attribuite quote del gettito dei tributi erariali regionalmente prodotti (escludendo dunque per il futuro l'espediente della confluenza di tali quote in un fondo comune nazionale di fatto commisurato nella sua stessa entità solo a decisioni annuali del legislatore statale).

In tal modo anche la dinamica delle entrate regionali nel tempo verrà ad ancorarsi a quelle del gettito dei tributi ripartiti; mentre per le esigenze di perequazione fra regioni più e meno ricche si dovrà provvedere con meccanismi di solidarietà fondati su criteri oggettivi.

Anche la finanza provinciale e comunale dovrà fondarsi su tributi propri e partecipazione al gettito di tributi erariali, oltre che su trasferimenti idonei ad assicurare i servizi essenziali.

La spesa pubblica, nelle materie spettanti alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni, dovrà far capo esclusivamente ai bilanci regionali, provinciali e comunali, escludendo interventi di spesa dello Stato, sia diretti, sia fondati su trasferimenti a destinazione vincolata a favore di enti locali.

Si propone infine di non modificare l'articolo 120, concernente il divieto di misure regionali atte ad ostacolare la circolazione delle persone e dei beni sul territorio nazionale e comunitario.

In tema di controlli amministrativi, si ritiene opportuno andare al di là delle pur positive innovazioni costituite dall'eliminazione dei controlli di merito (sia pure nella forma attenuata della richiesta di riesame) e dalla riduzione degli atti soggetti al controllo, secondo la linea fatta propria dalla legge n. 142 del 1990 per gli enti locali.

Poiché per comune ammissione il vero problema dei controlli è quello dell'indipendenza degli organi cui essi sono affidati, una prima soluzione suggerita è quella di ricondurre tutti i controlli amministrativi (sullo Stato, sulle regioni, sugli enti locali) ad un unico potere di controllo, organizzato e disciplinato in modo da garantirne l'indipendenza dal potere politico e da renderlo efficiente. Tale potere non può che far capo alla Corte dei conti, nata nel nostro ordinamento con questa specifica funzione.

Si intende che dovrà essere rinnovata la disciplina sostanziale dei controlli, rendendoli meno pesanti, snellendo le procedure e i tempi, ed assicurando, vuoi attraverso i rimedi giurisdizionali, vuoi attraverso il ricorso a istituti come la registrazione con riserva, che il potere di controllo non si sovrapponga al potere amministrativo, del cui esercizio devono restare responsabili gli organi amministrativi a tutti i livelli.

Pertanto l'articolo 125 (controlli amministrativi sulle regioni) è ricondotto a questa prima impostazione.

Viceversa per quanto riguarda il controllo sugli atti degli enti locali si mantiene l'attuale soluzione dell'organo regionale, disciplinato nella composizione e nell'attività dallo Statuto e dalla legge regionale, in modo tale da assicurarne indipendenza e imparzialità.

In tema di controlli sugli organi si propone di modificare l'articolo 126 nel

senso di prevedere che lo scioglimento dei Parlamenti regionali sia sottratto al Governo nazionale e demandato esclusivamente al Presidente della Repubblica ma col concorso del presidente della regione interessata, sopprimendo così l'aspetto impropriamente « sanzionatorio » dello scioglimento a vantaggio di un'impostazione esclusivamente funzionale.

Resterebbero estranei a questa fattispecie i casi di scioglimento del Parlamento regionale che potrebbero essere previsti dallo Statuto nell'ambito delle decisioni sulla forma di governo regionale (come lo scioglimento di diritto in caso di revoca della fiducia al Presidente e al Governo regionale).

IV – *L'autonomia statutaria e la forma di Governo* (articoli 121, 122 e 123). — Il progetto è caratterizzato da una forte accentuazione dell'autonomia regionale in ordine alla determinazione della forma di governo e della legge elettorale.

Mentre la disciplina dell'elezione del Parlamento regionale è affidata alla legge regionale in armonia con i princìpi fissati dalla legge dello Stato, è allo Statuto che compete di disciplinare, oltre che l'organizzazione interna, la forma di governo.

L'articolo 123 dà indicazioni costituzionali circa la forma di governo fermi restando i limiti posti alla legge regionale elettorale, introducendo rilevanti innovazioni per ciò che riguarda l'*iter* di approvazione dello statuto nell'ambito del quale è riservato un ruolo decisivo al *referendum* popolare.

Si stabilisce che lo Statuto debba essere adottato con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto e quindi approvato mediante *referendum* al quale può essere sottoposto, in alternativa al testo adottato, anche quello proposto dalla minoranza, salvo che il primo sia stato approvato con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

V – *Il territorio di regioni, province e comuni* (articoli 129, 132 e 133). — Con l'articolo 129 si entra nella materia del territorio delle comunità regionali, provinciali e comunali.

In particolare, la revisione dell'articolo 129 è ispirata in primo luogo ad un criterio di unitaria razionalizzazione amministrativa degli ambiti territoriali delle comunità locali. Con il secondo comma dell'articolo 129 sono regolati i criteri per la definizione dei possibili ambiti territoriali del decentramento delle funzioni amministrative, vuoi dello Stato, vuoi delle regioni, nonché quelli per la delimitazione territoriale delle circoscrizioni giudiziarie. La disposizione è intesa ad evitare che il decentramento burocratico avvenga sulla base di circoscrizioni a scavalco o non coincidenti con quelle degli enti autonomi territoriali.

La revisione dell'articolo 132 incide parzialmente sulla procedura di modificazione del numero e delle circoscrizioni regionali. Si ritiene infatti non più attuale oggi la condizione, prevista nell'articolo 132, della richiesta di modifiche della circoscrizione regionale da parte di « tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate ». La proposta di una nuova circoscrizione regionale dovrà quindi essere approvata direttamente da un *referendum* che faccia registrare il consenso della maggioranza delle popolazioni interessate, e quindi deliberata dal Parlamento con legge costituzionale.

È assicurato, in tal modo, anche nella nuova versione, un dispositivo di evoluzione del quadro regionale, semplificandone la procedura sul punto di una più diretta e riconoscibile valenza della dimensione regionale come soggetto della possibile evoluzione.

Infine la riscrittura dell'articolo 133 propone una modifica della procedura di mutamento del numero, delle circoscrizioni e delle denominazioni delle province e dei comuni nell'ambito di una regione. L'innovazione rileva, in particolare, per le province. Sarà, infatti, la legge regionale a deliberare sulla materia, nel rispetto dei princìpi statuiti dalla legge statale e dopo che la proposta sia stata approvata con

referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

Il secondo comma dell'articolo 133, con una proposizione d'indirizzo, delinea e delimita i criteri di una modificazione delle circoscrizioni comunali, prescrivendo che « le circoscrizioni dei comuni vengono modificate adeguandole all'evoluzione territoriale delle comunità ».

VI – *L'organizzazione costituzionale del Parlamento e della Corte costituzionale* (articoli 57, 58, 59, 60, 70-*bis*, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 94, 95 e 135). — Il presente progetto prospetta solo le modifiche della Costituzione dirette a disciplinare in forme nuove l'assetto regionale dello Stato (e dunque la forma di Stato); non altre modifiche possibili o auspicabili dell'ordinamento costituzionale, afferenti altri aspetti (diritti di libertà, forma di governo, garanzie, eccetera).

Tuttavia la realizzazione di una nuova forma di Stato regionale non può non riflettersi per alcuni profili anche sulla disciplina della struttura centrale dello Stato: non solo per l'inevitabile riordino dell'amministrazione centrale a seguito dell'attuazione del nuovo principio per cui in linea di massima l'amministrazione è tutta regionale, salvo eccezioni; ma anche per la necessità di apportare a livello degli organi costituzionali supremi le modifiche conseguenti al nuovo assetto regionale, e intese a meglio attuarlo e garantirlo. Si tratta essenzialmente della struttura del Parlamento, attraverso la creazione di una vera « Camera delle regioni », e in misura minore della struttura dell'organo supremo di garanzia e di arbitrato costituzionale, cioè la Corte costituzionale.

Il progetto dunque sceglie, fra le varie ipotesi in campo per la revisione del bicameralismo, quella della trasformazione del Senato in « Camera delle regioni ». Ciò non può significare soltanto elezione dei senatori a base regionale (come già oggi avviene), e neppure correzioni più o meno modeste del rapporto proporzionale fra numero di senatori eletti nelle singole regioni e popolazione di queste (come pure già oggi avviene).

Una vera « Camera delle regioni » deve essere un ramo del Parlamento in cui le istituzioni politiche regionali trovano diretta espressione, così da farne una sede di continua verifica e garanzia della coerenza delle politiche nazionali, e in particolare della legislazione ordinaria dello Stato, alle esigenze del rispetto dell'autonomia regionale. Infatti l'esperienza di questo quarantennio dimostra che l'assetto regionale dello Stato è di fatto ostacolato nel suo sviluppo soprattutto dalla tendenza del legislatore statale ordinario a esercitare i propri poteri ignorando le esigenze dell'autonomia o facendo sistematicamente prevalere su di esse interessi che spingono piuttosto all'uniformità e alla centralizzazione.

Ma nemmeno una ipotetica elezione dei senatori o di una parte di essi da parte dei Parlamenti regionali potrebbe bastare allo scopo. Infatti, dato il sistema politico in atto, prevalentemente basato su forze politiche nazionali, anche senatori eletti dai Parlamenti regionali, ma svincolati nel loro mandato da qualsiasi diretto rapporto con l'istituzione regionale, finirebbero per rappresentare non già le istanze delle regioni, ma indirizzi di partito, omologandosi alla fine agli orientamenti espressi al centro dai gruppi politici di rispettiva appartenenza.

È dunque necessario che la « Camera delle regioni » sia formata, sul modello del *Bundesrat* tedesco, in modo tale da esprimere direttamente al centro la presenza delle istituzioni regionali. A tal fine sono essenziali due elementi: la presenza in Senato, come rappresentanti delle regioni, di persone che ricoprano cariche rappresentative nelle regioni stesse, e in forza di queste siano di diritto membri del Senato medesimo, nonché una modalità di espressione del voto di tali rappresentanti regionali che ne faccia i portatori non già di individuali scelte politiche, ma della volontà, unitariamente espressa, della rispettiva regione.

Di qui la scelta, contenuta nell'articolo 58, di prevedere un Senato formato, per la

metà, da rappresentanti della regione nel senso pieno, cioè, oltre che dai Presidenti delle regioni, membri di diritto, da un numero, correlato alla popolazione regionale, di senatori eletti dal rispettivo Parlamento regionale nell'ambito del Governo regionale; e di prevedere che ogni delegazione regionale in Senato si esprima nel voto unitariamente (dal che discenderà l'esigenza di disciplinare le modalità di deliberazione del Senato in modo da tener conto di tale particolarità: per il che il progetto rinvia al regolamento interno del Senato).

È ovvio che una siffatta « Camera delle regioni » non possa avere gli stessi poteri riconosciuti alla Camera dei deputati, che rappresenta unitariamente il corpo elettorale nazionale.

Pertanto si prevede nel progetto che solo la Camera dei deputati conservi i poteri inerenti al rapporto fiduciario col Governo (articolo 94); e che ad essa sia riservata la pienezza del potere legislativo, attribuendosi al Senato solo, da un lato, il potere di concorrere paritariamente con la Camera nella deliberazione delle leggi statali che riguardano da vicino le regioni (oltre che delle leggi costituzionali e di alcune leggi di indirizzo come quelle di bilancio o di autorizzazione a ratificare trattati); dall'altro lato, il potere di intervenire facoltativamente nel processo legislativo relativamente alle altre materie ma prevedendosi, in caso di contrasto con la volontà della Camera, la finale prevalenza di quest'ultima (articolo 70-*bis*).

Una modifica significativa si propone anche all'articolo 95 della Costituzione, relativo al Governo; sono ribadite la responsabilità collegiale per gli atti del Consiglio dei ministri e la responsabilità individuale dei Ministri per gli atti dei loro dicasteri, i quali, peraltro, non potranno attenere che agli ambiti delle residue competenze statali.

L'amministrazione centrale dello Stato, salvo che per pochissime funzioni, potrà essere organizzata, in forma non ministeriale, per svolgere funzioni di programmazione, di indirizzo e di elaborazione legislativa, dismettendo tutti i compiti di amministrazione attiva in senso stretto, destinati ad essere svolti dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

Quanto alla Corte costituzionale, la cui struttura fondamentalmente si propone di non alterare, ci si limita a prevedere che una quota di giudici (3 su 15) siano scelti entro rose designate dai Parlamenti regionali, ferme restando naturalmente le categorie di eleggibili stabilite dall'articolo 135: così da favorire anche nella composizione della Corte, che ha funzioni « arbitrali » nei conflitti Stato-regioni in ordine alle rispettive sfere di competenza, una maggiore considerazione della posizione e degli « interessi » costituzionali delle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – Lo Stato e le Regioni riconoscono e promuovono la Repubblica, una e indivisibile, la quale attua il più ampio decentramento dei poteri e adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento stabiliti dalla Costituzione ».

ART. 2.

1. L'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 53. – Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario, ordinato sull'autonomia impositiva, è informato a criteri di progressività ».

ART. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. – Il Senato è composto di senatori eletti a suffragio universale, di senatori rappresentanti delle Regioni e di senatori a vita ».

ART. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è *sostituito dal seguente:*

« ART. 58. – Fanno parte del Senato come rappresentanti delle Regioni i rispettivi presidenti, nonché un senatore per ogni milione o frazione superiore a

500.000 abitanti eletti dai parlamenti regionali fra i componenti dei rispettivi governi. Le Regioni la cui popolazione non supera i 500.000 abitanti sono rappresentate dal solo presidente.

Lo statuto della Regione disciplina le modalità della designazione dei senatori rappresentanti della medesima.

Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva Regione, salvo che nei voti riguardanti persone.

Il regolamento interno disciplina le modalità di formazione e di espressione del voto delle rappresentanze regionali, nonché le altre modalità di funzionamento del Senato e delle sue Commissioni.

I senatori eletti a suffragio universale, in numero pari, per ogni Regione, a quello dei senatori rappresentanti della medesima, sono eletti a base regionale. Sono eleggibili gli elettori che, nel giorno delle elezioni, hanno compiuto i venticinque anni di età.

Per la regione Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato il presidente della Regione e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun rappresentante si esprime e vota indipendentemente dagli altri ».

ART. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 59. – È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Possono far parte del Senato come senatori a vita non più di cinque cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per meriti altissimi nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

ART. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 60. – La Camera dei deputati e i membri del Senato eletti a suffragio universale durano in carica quattro anni.

I rappresentanti delle Regioni che fanno parte del Senato restano in carica fino a quando ricoprono la carica di presidente della Regione o di componente del governo regionale in base alla quale sono stati designati.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

ART. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. – La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) politica estera;

b) difesa e impiego delle forze armate;

c) mantenimento della sicurezza pubblica e misure di prevenzione;

d) moneta e governo del credito, salve le funzioni in materia di credito locale attribuite alle Regioni con legge costituzionale;

e) amministrazione della giustizia;

f) ordinamento civile, penale e processuale;

g) pesi e misure, determinazione del tempo;

h) trasporti e comunicazioni sovraregionali;

i) cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;

l) ordinamento delle professioni;

m) statuizione dei livelli inderogabili di prestazioni a tutela della salute pubblica, dell'istruzione, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;

n) parchi sovraregionali;

o) produzione e distribuzione dell'energia;

p) ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale; ordinamento dell'istruzione superiore;

q) informazione radiotelevisiva sovraregionale;

r) tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori di carattere generale;

s) tutela della concorrenza;

t) lavori pubblici afferenti alle altre materie di competenza statale;

u) tributi erariali;

v) statistica nazionale.

Nelle altre materie la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni negli ambiti e nei limiti previsti per ciascuna Regione dalla legge costituzionale ai sensi del primo comma dell'articolo 116.

Con le competenze legislative dello Stato in materia di relazioni internazionali e commercio con l'estero concorrono competenze legislative regionali secondo quanto disposto dagli articoli 117-*bis* e 117-*ter* ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 70-*bis*. – La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica.

Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi che, nei casi previsti

dalla Costituzione, stabiliscono princìpi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le Camere ».

ART. 9.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati, ai parlamenti regionali e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli ».

ART. 10.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approva-

zione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, nonché per gli altri disegni di legge sottoposti alla deliberazione di entrambe le Camere ai sensi del quarto comma dell'articolo 70-*bis* ».

ART. 11.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione da parte di entrambe le Camere o dalla riapprovazione da parte della Camera dei deputati ovvero dal vano decorso del termine di cui al terzo comma dell'articolo 70-*bis*.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso ».

ART. 12.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alle Camere. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 70-*bis*.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata ».

ART. 13.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo, nei soli casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare sotto la sua responsabilità decreti con forza di legge, presentandoli il giorno stesso per la conversione alla Camera dei deputati, ovvero ad entrambe le Camere, ove riguardino materie di cui al quarto comma dell'articolo 70-*bis*. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

La conversione dei decreti-legge è deliberata ai sensi dell'articolo 70-*bis*. Non si applica alle leggi di conversione il terzo comma dello stesso articolo 70-*bis*.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere, in sede di conversione, non possono modificare il testo del decreto-legge. Possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

ART. 14.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 79. – L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Non si applica il terzo comma dell'articolo 70-*bis*.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge ».

ART. 15.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenere la fiducia.

Il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ».

ART. 16.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 95. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei rispettivi dicasteri, costituiti per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti allo Stato.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ».

ART. 17.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato ».

ART. 18.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. – Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni ».

ART. 19.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. – Il Parlamento approva con legge costituzionale la proposta della Regione che definisce e disciplina, secondo i princìpi della Costituzione, gli ambiti e le forme specifiche della rispettiva autonomia.

Le particolari condizioni storiche ed etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento della Regione ».

ART. 20.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. – La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie che non siano espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Le norme delle leggi statali valgono solo in assenza di legislazione regionale ».

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 117-*bis*. – Nell'ambito di trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati.

La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di nego-

ziazione e di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione ».

ART. 22.

1. Dopo l'articolo 117-*bis* della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 117-*ter*. – La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo.

La Regione è rappresentata presso la Comunità europea con la quale intrattiene rapporti diretti.

La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle materie di propria competenza.

La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza ».

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 117-*ter* della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 117-*quater*. – Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra loro ed istituiscono organismi comuni.

L'accordo è stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione del parlamento o del governo regionale secondo le norme dello statuto.

La legge dello Stato disciplina le relative procedure ».

ART. 24.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. – Salvo che per le materie di competenza legislativa statale, le funzioni amministrative spettano ai Comuni, alle Province, alle Regioni.

Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni sono determinate dalla legge regionale sulla base dei princìpi stabiliti da leggi generali dello Stato secondo criteri di autonomia e di sussidiarietà.

La legge regionale riserva alla Regione le funzioni che attengono a esigenze di carattere unitario e attribuisce ogni altra funzione ai Comuni e alle Province.

Nei modi previsti dall'articolo 137 i Comuni e le Province impugnano la legge regionale quando ritengono che essa sia lesiva della loro autonomia costituzionalmente garantita.

I Comuni, le Province e le Regioni esercitano le funzioni amministrative nella osservanza dei regolamenti locali e delle leggi regionali.

Le funzioni amministrative decentrate nelle materie di competenza legislativa dello Stato sono esercitate attraverso le amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ad eccezione di quelle relative alla giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla finanza, ai servizi pubblici svolti dallo Stato.

Possono essere istituiti uffici decentrati dell'amministrazione statale per l'esercizio, nell'ambito di singole Regioni, di altre funzioni che la legge costituzionale di cui all'articolo 116 non abbia ad esse attribuite ».

ART. 25.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. – Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi generali statali di coordinamento della finanza pubblica.

Le Regioni possono imporre tributi propri in armonia con i princìpi dell'ordinamento tributario nazionale, e ad esse spettano quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel rispettivo territorio.

Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni esclusivamente allo scopo di promuovere il riequilibrio delle aree meno favorite.

Alle Province e ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel rispettivo territorio e fondi trasferiti dai bilanci statale e regionale idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio nazionale.

Eventuali vincoli di destinazione delle risorse trasferite dallo Stato alle Province e ai Comuni riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato a norma dell'articolo 70 ».

ART. 26.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. – Sono organi della Regione: il parlamento regionale, il governo regionale e il presidente della Regione.

Il parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il presidente e il governo regionale sono organi esecutivi della Regione.

Il presidente rappresenta la Regione; presiede il governo regionale; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali ».

2. Nel testo della Costituzione, le parole « consiglio regionale » e « consigli regionali », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente da « parlamento regionale » e « parlamenti regionali ».

ART. 27.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. – Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un parlamento regionale, ovvero ad un parlamento regionale e ad una Camera del Parlamento nazionale in qualità di membro eletto a suffragio universale.

I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opi-

nioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

ART. 28.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. – Ogni Regione ha uno statuto che disciplina la forma di governo e l'organizzazione della Regione, nonché l'esercizio del *referendum*, anche propositivo, sulle leggi e sui provvedimenti amministrativi della Regione.

Il parlamento regionale è eletto a suffragio universale diretto secondo le norme della legge regionale in armonia con i princìpi fissati da legge dello Stato.

Lo statuto è adottato col voto della maggioranza assoluta dei componenti del parlamento regionale, ed è approvato mediante *referendum*.

Ove lo statuto non sia stato adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti del parlamento regionale, nel *referendum* è sottoposto al voto, in alternativa al testo adottato, quello proposto dalla minoranza più consistente ».

ART. 29.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina, in ogni Regione, un Commissario del Governo nazionale.

Il Commissario del Governo sovrintende alla attività degli uffici periferici dello Stato e la raccorda con quella delle amministrazioni della Regione, delle Province e dei Comuni ».

ART. 30.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. – Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è

esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità stabilite con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei conti.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione ».

ART. 31.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. – Salvo i casi di scioglimento di diritto previsti dallo statuto, il parlamento regionale, quando non sia in grado di funzionare, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del presidente della Regione e sentito il presidente del medesimo parlamento regionale.

In caso di scioglimento le elezioni del nuovo parlamento regionale hanno luogo entro tre mesi.

Finché non sia riunito il nuovo parlamento regionale sono prorogati i poteri del precedente ».

ART. 32.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. – La legge approvata dal parlamento regionale è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal parlamento regionale la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo dello Stato, quando ritenga che una legge approvata dal parlamento regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa, la questione di legittimità davanti alla Corte costituzio-

nale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della legge impugnata ».

ART. 33.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. – I Comuni e le Province sono enti autonomi.

La legge regionale ne determina l'ordinamento nel rispetto di princìpi fissati da leggi generali dello Stato ».

ART. 34.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 129. – Il territorio di ogni Comune fa parte di una sola Provincia. Il territorio di ogni Provincia fa parte di una sola Regione.

Le circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione statale nonché le circoscrizioni giudiziarie coincidono con il territorio di una o più Regioni, di una o più Province della stessa Regione o di uno o più Comuni della stessa Provincia. Le eventuali circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione regionale coincidono con il territorio di una o più Province o di uno o più Comuni della stessa Provincia ».

ART. 35.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. – Nei casi e nei modi previsti dallo statuto un organo della Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e delle Province e delle loro associazioni.

La legge regionale determina la composizione dell'organo e ne assicura l'indipendenza e l'imparzialità ».

ART. 36.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. – Con legge costituzionale si possono modificare il numero, le circoscrizioni e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni interessate ».

ART. 37.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. – Con legge regionale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato, si possono modificare il numero, le circoscrizioni e le denominazioni delle Province e dei Comuni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

Le circoscrizioni dei Comuni vengono modificate adeguandole all'evoluzione territoriale delle comunità ».

ART. 38.

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dal Presidente della Repubblica.

Dei giudici eletti dal Parlamento tre sono scelti nell'ambito di una rosa di nove nomi proposti congiuntamente dai presidenti delle Regioni.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento nazionale e regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

ART. 39.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legislazione tributaria è adeguata alle disposizioni degli articoli 53 e 119 della Costituzione.